

DISCIPLINARE

Concessione 61/2017 per l'Autorizzazione alla gestione di macchine fotocopiatori e per la stampa necessari alla comunità scolastica da installare presso le sedi di Fondazione Scuole Civiche Milano



Riferimenti Essenziali

STAZIONE APPALTANTE:

SCUOLE CIVICHE DI MILANO – Fondazione di Partecipazione – Alzaia Naviglio Grande, 20 – Milano.

DECRETO: Prot. n. SCM-2017-0005040

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando – sotto soglia comunitaria – per l'Autorizzazione alla gestione di macchine fotocopiatrici necessari alla comunità da installare presso le sedi di Fondazione Scuole Civiche Milano – affidamento tramite offerta economicamente più vantaggiosa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Autorizzazione gratuita oggetto della gara non costituisce appalto - Tuttavia i principi di evidenza pubblica si applicano e si estendono anche ai contratti pubblici e convenzioni diversi dall'appalto e atipici tutte le volte che "pur in assenza di un corrispettivo pecuniario a carico dell'ente pubblico, viene in rilievo un'utilità contendibile sub specie di vantaggio pubblicitario e di avvicinamento ad una clientela di notevoli dimensioni, che danno la stura ad un'ipotesi paradigmatica di rilevanza economica indiretta" (Con. Stato Cons. Stato Sez. VI, 10-01-2007, n. 30 B.N. S.p.A. c. I.N.P.D.A.P. e altri Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2007; Urbanistica e appalti, 2007, 6, 721 nota di GIOVAGNOLI).

Pertanto si informa - non esaustivamente - che - per quanto compatibile con la speciale natura dell'Autorizzazione gratuita oggetto della gara - la procedura è disciplinata dalle seguenti principali fonti normative:

- D.Lgs. 2017 n. 50- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture Parte II art. 5. Principi relativi ai contratti esclusi
 - 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, <u>esclusi</u>, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei **principi di economicità**, **efficacia**, **imparzialità**, **parità di trattamento**, **trasparenza**, **proporzionalità**. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. ...omissis.....
 - 2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
 - 3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.
 - Si applica altresì i principi del D.Lgs 2017 nr 50 parte III

Principi

- Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
 consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati
 a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello
 sviluppo sostenibile.
- 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla <u>legge 7 agosto</u> 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal





codice civile.

Si informa - non esaustivamente - che la procedura è disciplinata dalle seguenti principali fonti normative:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in breve NC = Nuovo Codice Contratti Pubblici);
- art. Art. 36 Contratti sotto soglia del NC D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e Art. 326 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia, e segg. del regolamento DPR 207/2010
- R.D. 23-5-1924 n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per quanto applicabile;
- D.P.R. 5-10-2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (vigente transitoriamente ex art. 217 lettera u) del D.Lgs. 50/2016);
- Regolamenti Nazionali Regionali e Comunali per le gli operatori economici che trattano la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- Regolamento di Scuole Civiche di Milano, FdP per l'Acquisizione in Economia di forniture, lavori e servizi (pubblicato nel sito web della Fondazione al seguente indirizzo:

http://www.fondazionemilano.eu/sites/all/files/20130521_scm_regolamento_per_gli_acquisti_in_econom_iaok.pdf

MODALITA' DI RITIRO DEGLI ATTI DI GARA:

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere visionati e scaricati dal sito di Fondazione Milano all'indirizzo: http://www.fondazionemilano.eu/pagine/bandi-pubbliciprocedure-negoziate

CORRISPETTIVO: non è stabilito un corrispettivo; l'Autorizzazione per l'installazione dei distributori, fatto salvo il <u>rimborso della quota di spese</u> centralizzate imputata all'attività della gestione delle macchine installate.

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE:

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, c. 2 D. Lgs 50/2016.

TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI


30/08/2017 ore 12:00 – ultima pubblicazione delle risposte ai chiarimenti 1 settembre 2017

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

14 settembre 2017 ore 10:00

SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE - riunione della commissione

15 settembre 2017 ore 11.00



OGGETTO DELLA PROCEDURA IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO

La presente procedura ha per oggetto l'aggiudicazione della concessione per la gestione delle macchine fotocopiatrici da adibire alla comunità, per la durata di cinque anni dalla data di stipula del contratto, da effettuarsi all'interno degli spazi di Fondazione Milano. La concessione sarà a titolo gratuito con obbligo di rimborso spese relativo alle utenze meglio specificate negli allegati

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Giovanna Abussi – Resp. Facility Management – appalti@fondazionemilano.eu

> Il Responsabile Unico del Procedimento Giovanna Abussi

> > Forbuse Thers



(ommario	2
	Riferimenti Essenziali	
	STAZIONE APPALTANTE:	
	TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI	
	30/08/2017 ore 12:00 – ultima pubblicazione delle risposte ai chiarimenti 1 settembre 2017	7 3
	TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE	
	14 settembre 2017 ore 10:00	3
	SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE - riunione della commissione	3
	15 settembre 2017 ore 11.00	3
	OGGETTO DELLA PROCEDURA IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO	4
	ART. 1 - DOCUMENTAZIONE	7
	ART. 2 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE	7
	ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (Art. 45 Operatori economici del NC)	7
	ART.4 DOCUMENTI DA PRESENTARE	10
	A) Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito dell'offerta (a pena di irricevibilità ed esclusione)	10
	B) Capo 2 - documentazione amministrativa (Busta A)	11
	(01) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - A pena d'esclusione "E"	11
	DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE	12
	(02) Dati dell'azienda – "E"	
	Legge 12 marzo 1999 n. 68 - A pena d'esclusione "E"	13
	(03) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. a), d), e), f), g) e comma 2 del NCCP Nuo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) - A pena d'esclusione "E"	ovo
	(04) cause di esclusione di cui all'art. 80 co. 4, e comma 5 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) - A pena d'esclusione "E"	14
	(05) Criteri di selezione degli operatori economici – Capacità economica e finanziaria - Volume d'affari	15
	(06) Criteri di selezione degli operatori economici – Capacità tecniche e professionali - Dichiarazione contratti	16
	(07) REQUISITI - ATI	17
	REQUISITI - CONSORZIO O ALTRE FORME ANALOGHE	18
	AVVALIMENTO	19
	(08) SUBAPPALTO	19



RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI:	19
(11) SOPRALLUOGO	20
C) Capo 3 – offerta tecnica (Busta B) - A pena d'esclusione "E"	20
Tabella 1 - Offerta tecnica – Elenco Documenti	21
D) Capo 4 - offerta economica (Busta C)	22
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
ART. 6 – ALTRE INFORMAZIONI	27
ART. 7 - VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA	28
ART.8 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI	28
ART. 9 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA	28



Fondazione Milano®

ART. 1 - DOCUMENTAZIONE

La documentazione è costituita da:

- Disciplinare;
- Capitolato tecnico del servizio;
- Allegato B elenco prezzi

ART. 2 - MODELLI DI DOCUMENTAZIONE

La modulistica per la presentazione dell'offerta è costituita da:

- 1. mod. "DICHIARAZIONI";
- 2. mod. MOT
- 3. mod. "MOE" per la formulazione dell'offerta economica;

Ciascun modello "DICHIARAZIONI" è predisposto per le dichiarazioni dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, incluse le dichiarazioni di idoneità morale che devono essere presentate <u>da e/o per tutti i soggetti dotati di poteri di amministrazione e di rappresentanza</u> individuati con riferimento alle funzioni sostanziali conferite all'interno dell'impresa piuttosto che alle qualifiche formali (A.V.C.P., Parere n.59 del 23/04/2013) come meglio specificato nei successivi paragrafi della presente Nota Esplicativa e nei modelli di "DICHIARAZIONI".

TASSATIVITA' DELLE CAUSE D'ESCLUSIONE PREVISTE DAL D.Lgs.50/2016 NCCP E DA ALTRE LEGGI VIGENTI – RICHIAMO – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Tutti i documenti e le dichiarazioni e le prescrizioni che nella presente Note Esplicativa sono evidenziati con la marcatura "E" nel titolo o nel paragrafo corrispondente sono previsti A PENA D'ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 83 NCCP comma 8 ultimo periodo sono stabilite a pena di esclusione le prescrizioni del presente bando conformi a quelle previste dal NCCP e da altre disposizioni di legge vigenti.

Verrà praticato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 NCCP per le irregolarità che non incidono su elementi essenziali della domanda o dell'offerta.

Per quanto riguarda le irregolarità della documentazione sanabili mediante il cosiddetto "soccorso istruttorio" di cui alla anzidetta normativa, si fa rinvio a quanto precisato da ANAC nella Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 (Criteri interpretativi art. 38, co. 2-bis e art. 46, co. - 1-ter D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 - VCCP):

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5957)

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (Art. 45 Operatori economici del NC)

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici elencati nell'art 45 del NCCP (trascritto in nota (¹)) - che dovranno essersi prima accreditati come operatori economici sull'ALBO FORNITORI DI FONDAZIONE MILANO al seguente link http://www.fondazionemilano.eu/pagine/bandi-gara


(¹) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NCCP Art. 3 Definizioni

In vigore dal 19 aprile 2016

1. Ai fini del presente codice si intende per:

....





Si applicano gli artt. 46; 47; 48 del NC riportati in nota (²)ai quali si rinvia.

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

Art. 45 Operatori economici

In vigore dal 19 aprile 2016

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
- 2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensidell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- 3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
- 4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
- 5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

(2) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NC

Art. 47 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

In vigore dal 19 aprile 2016

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), [b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; c) i consorzi stabili] devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per





quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;

Art. 48 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

In vigore dal 19 aprile 2016

- 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
- 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.
- 4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo, I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) [d) i raggruppamenti temporanei; e) i consorzi ordinari], anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad imo di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.



ART.4 DOCUMENTI DA PRESENTARE

A) Capo 1 - Forma, termini e modalità di recapito dell'offerta (a pena di irricevibilità ed esclusione)

L'offerta dovrà essere presentata <u>in forma cartacea</u> presso gli uffici centrali di Fondazione Milano – Alzaia Naviglio Grande 20 – Milano Ufficio Facility Management entro e non oltre i termini indicati a pagina 4.


Il plico dovrà contenere:

la busta A: documenti e dichiarazioni – busta amministrativa

la busta B: l'offerta tecnica OT1 e OT2

la busta C: l'offerta economica

- 11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle <u>aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete</u>, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dei mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la staziona appaltante può recedere dal contratto.
- 18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.



tutte le buste devono essere chiuse e sigillate pena esclusione dell'operatore economico dalla procedura. Inoltre su ogni busta deve essere indicato il nome dell'operatore economico, e la procedura a cui si sta partecipando, l'indicazione di quale busta (a/b/c)

La domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta A);
- OFFERTA TECNICA (Busta B)
- OFFERTA ECONOMICA (Busta C)

B) Capo 2 - documentazione amministrativa (Busta A)

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:

(01) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - A pena d'esclusione "E"

Si precisa che le seguenti indicazioni marcate "E" come Essenziale sono richieste a pena esclusione:


- "E" L'istanza di partecipazione deve, a pena di esclusione, essere firmata da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura con firme autenticate da notaio o pubblico ufficiale abilitato.
- "E" In caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art 48 del NCCP già costituiti, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" (e debitamente sottoscritta come sopra);
- "E" in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all'art. 48 NCCP non ancora costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e debitamente sottoscritta come sopra).

La domanda di partecipazione deve recare le seguenti indicazioni; quelle marcate "E" sono richieste a pena di esclusione:

- o l'intestazione del Concorrente "E"
- o GARA 61/2017 "E"
- sede e indirizzo postale della ditta, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
- o numero di telefono e di fax e indirizzo E-mail
- o partita IVA e/o codice fiscale "E"
- o matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda e PAT INAIL e/o di altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del Concorrente,
- o Agenzia delle Entrate territoriale di competenza;
- o tipologia di iscrizione previdenziale (datore di lavoro, gestione separata committente/associante, lavoratore autonomo, gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione);
- C.C.N.L. (se) applicato;
- o numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di imprenditore (Micro, Piccola, Media, Grande) ai sensi della L. n. 180/2011 - Statuto delle imprese;
- Ufficio Provinciale del Lavoro territoriale di competenza.

Nella stessa domanda di partecipazione il Concorrente osserva le seguenti prescrizioni; quelle marcate "E" sono richieste a pena di esclusione:

- a) "E" chiede di essere ammesso alla procedura,
- b) autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni comunicazione all'indirizzo postale oppure fax oppure P.E.C. dichiarato,



- "E" dichiara di conoscere e accettare senza alcuna condizione o riserva tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta e si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto, di essere in regola con tutti i regolamenti in materia di pubblici esercizi emanati dal Comune di Milano; di essere dotato di dichiarazione, attestante la conformità dei prodotti che verranno offerti ai requisiti previsti dall'art 2 del Capitolato Speciale d'Appalto. Inoltre tali prodotti dovranno risultare conformi alle norme di sicurezza applicabili, si dovrà dimostrare la buona qualità dei prodotti offerti e l'assenza di difetti che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati
- d) "E" dichiara contestualmente, di conoscere e approvare ogni articolo del Capitolato Speciale d'Appalto accettandolo e riconoscendolo come parte integrante dell'offerta medesima inclusa nella Busta B; e che con la firma della dichiarazione presentata si dichiarerà di aver preso visione, aver riconosciuto il capitolato in ogni sua parte e di averlo accettato come parte integrante della sua offerta e che lo considererà come parte integrante del contratto (relazione perfetta). La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti del servizio.
- e) "E" dichiara contestualmente che non sono impiegate presso la propria azienda persone per le quali ricorrano le incompatibilità stabilite dall' Art. 53, c.16---ter Dlgs. 165/2001 il quale stabilisce che "16-ter. - I dipendenti (pubblici) che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."
- "E" dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (ai sensi del d.lgs. 231/01) presente sull'area dedicata del sito web di Scuole Civiche di Milano: http://www.fondazioneMilano.eu/pagine/modello-organizzazione-gestione-e-controllo-ex-d-lgs-23101-0
- g) dichiara se autorizza Fondazione Milano, (nell'eventualità che un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti"), a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ovvero non autorizza l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica in essa espressamente indicate e coperte da segreto tecnico/commerciale con le relative motivazioni.

DICHIARAZIONI INERENTI I REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Attenzione:

Tutti i documenti e le dichiarazioni e le prescrizioni che nella presente Note Esplicativa sono evidenziati con la marcatura "E" nel titolo o nel paragrafo corrispondente sono previsti A PENA D'ESCLUSIONE.

L'obbligo di rendere le dichiarazioni prescritte nel seguito può essere legittimamente assolto per conto dell'impresa dal suo rappresentante legale, anche avuto riguardo ai terzi, inclusi altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o responsabile tecnico, il socio unico o di maggioranza, etc., in base al principio generale che le dichiarazioni di scienza possono essere rese a mezzo di rappresentante (ANAC Parere di Precontenzioso n. 192 del 21/11/2012).





Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti (¹):

(02) Dati dell'azienda - "E"

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - resa dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile, in carta libera, da cui risultino oltre al numero e alla data di iscrizione al **Registro delle Imprese della CCIAA**, la denominazione, la forma giuridica del concorrente, il numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (per le società cooperative) ed <u>il settore di attività che deve essere compatibile ed aderente all'oggetto del contratto</u>. Nello specifico:

- Per le imprese individuali, i nominativi e le date di nascita del titolare e del direttore tecnico o responsabile tecnico ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per le società in accomandita semplice, i nominativi e le date di nascita dei soci accomandatari e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per la società in nome collettivo, i nominativi e le date di nascita dei soci e dei direttori tecnici ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Per altro tipo di soc. o consorzio, i nominativi e le date di nascita dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico o di maggioranza – che sia persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci (Nota Bene: invece l'aggiudicatario sarà verificato per questo requisito anche per gli eventuali soci che fossero persone giuridiche).

Legge 12 marzo 1999 n. 68 - A pena d'esclusione "E"

- Dichiarazione nella quale si attesta l'ottemperanza della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero che non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

(03) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. a), d), e), f), g) e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) - A pena d'esclusione "E"

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - resa dal titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile, in carta libera, attestante la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a), d), e), f), g) e comma 2 del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) (³).

⁽³) Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 Art. 80 Motivi di esclusione – Comma 1 e 2: In vigore dal 19 aprile 2016

^{1.} Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis () del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della




(04) cause di esclusione di cui all'art. 80 co. 4, e comma 5 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) - A pena d'esclusione "E"

Dichiarazione - in sostituzione dei certificati ove previsti, nonché in sostituzione di notorietà ove occorra, ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 - in carta libera, attestante la <u>non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. art. 80 co. 4, e comma 5 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)</u> (⁴).

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 () del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 deldecreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- (4) Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 Art. 80 Motivi di esclusione Comma 4 e 5: In vigore dal 19 aprile 2016
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle <u>imposte e tasse</u> o dei <u>contributi previdenziali</u>, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrate con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze



(05) Criteri di selezione degli operatori economici – Capacità economica e finanziaria - Volume

(NCCP artt. 83/4; 86/4; Alleg. XVII/1)


FM ammette alla presente procedura l'operatore economico che possiede i requisiti di capacità economica e finanziaria attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto. L'operatore economico può dimostrare il possesso di tali requisiti mediante uno o più dei seguenti mezzi di prova, ciascuno anche da solo idoneo:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o lettere di affidabilità con le quali almeno un istituto di credito di primaria importanza attesta di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l'operatore economico, garantendo la solidità finanziaria dello stesso con specifico riferimento al valore dell'importo a base d'asta per il quale l'operatore economico presenta l'offerta;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria, oppure presentazione di informazioni riguardo ai conti annuali dell'azienda che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività e un patrimonio netto almeno equivalente al valore dell'importo a base d'asta per il quale l'operatore economico presenta l'offerta;
- c) una dichiarazione concernente sia il fatturato globale sia il fatturato specifico del settore di attività oggetto dell'appalto con il livello minimo più avanti indicato:

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo67non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 () del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.





dichiarazione dalla quale risulti il possesso di un volume d'affari nel settore oggetto della gara pari almeno a: € 50.000,00 (cinquantamila/oo) IVA esclusa, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) oppure nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (luglio 2015 – giugno 2017);

In caso di ATI orizzontale il possesso del requisito di Capacità economica e finanziaria dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione. L'operatore economico mandatario dovrà dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione, nonché eseguire le prestazioni, in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. L'operatore economico mandante, nel caso in cui sia la quota di partecipazione che la quota di esecuzione sia inferiore al 10%, dovrà dichiarare e possedere il requisito di qualificazione per una percentuale della prestazione almeno pari al 10%. L'operatore economico mandatario, nel caso in cui sia la quota di partecipazione che la quota di esecuzione sia inferiore al 40%, dovrà dichiarare e possedere il requisito di qualificazione per una percentuale della prestazione almeno pari al 40%.

Tutte le prestazioni descritte nel CSA sono considerate di livello equivalente e nessuna principale o secondaria e l'eventuale ATI sempre orizzontale ai fini dell'art. 48 co. 2 segg. NCCP.

(06) Criteri di selezione degli operatori economici - Capacità tecniche e professionali - Dichiarazione contratti


(NCCP artt. 83/6; 86/5; Alleg. XVII/2)

FM ammette alla presente procedura l'operatore economico che possiede i requisiti di capacità tecniche e professionali, anche con riferimento alla competenza, efficienza, esperienza e affidabilità, e in particolare possiede le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. L'operatore economico può dimostrare il possesso di tali requisiti mediante uno o più dei seguenti mezzi di prova:

- Una dichiarazione contenente tutte le seguenti indicazioni:
 - Indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;
 - Descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
 - Indicazione dei titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa;
 - Indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
 - Dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni:
 - Dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore disporrà per eseguire l'appalto;
- A pena d'esclusione "E" Una dichiarazione delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, come più avanti indicato per ciascun lotto:

Dichiarazione di aver eseguito con buon esito contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della gara negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) oppure nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo: almeno pari a € 50.000,00 (novemila/00) IVA esclusa documentabili con un massimo di n. 6 contratti; di cui almeno uno con importo pari o superiore a € 15.000,00 (settemila) IVA esclusa

In caso di concorrente plurisoggettivo ciascun soggetto deve possedere i requisiti di idoneità professionale relativi all'attività da esso svolta.



Inoltre l'operatore economico dovrà dimostrare con un documento/relazione specifica (art. 165 e seguenti D.Lgs 50 parte III) di poter supportare un equilibrio economico d'impresa con l'apertura e la presa in carico dei distributori e della messa in opera del servizio richiesto. In sostanza l'operatore economico dovrà dimostrare con un documento tecnico finanziario, che riporti tutti i dati necessari per la verifica da parte di FM dell'equilibrio economico finanziario definiti che rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi d'impresa, di investimento e di ricollocazione eventuale dei maggior utili derivanti dalla concessione dello spazio e della gestione del servizio rivolto alla comunità; l'operatore economico dovrà poter escludere qualsiasi criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità.

E' ammesso <u>l'avvalimento</u> ai sensi dell'art. 89 del NCCP (vedi avanti).

(07) REQUISITI - ATI

(D.P.R. 207/2010 art. 275 comma 2 con rif. art. 92; NCCP art. 48)

A.T.I. del tipo orizzontale - Requisiti

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale: > alla capogruppo è richiesto - il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dell'importo totale dei servizi, > mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% dell'importo totale dei servizi, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara, > e l'imprenditore mandatario in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Non è indicata prestazione prevalente né prestazione secondaria; pertanto non si applica quanto previsto per A.T.I. del tipo verticale; ogni A.T.I. dovrà possedere i requisiti dell'A.T.I. del tipo orizzontale.

Nel caso di A.T.I. già costituito gli atti di gara sono presentati dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Nel caso di A.T.I. costituendo gli atti di gara sono firmati e presentati - unitamente all'offerta congiunta - da tutte le imprese partecipanti associande; il contratto e la garanzia definitiva, a seguito dell'aggiudica, dovranno essere perfezionati dalla impresa mandataria, previo conferimento alla stessa del mandato collettivo con rappresentanza esclusiva.

In entrambi i casi la partecipazione in A.T.I. comporta - nel caso di ATI orizzontale - la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l'intero.

Pertanto, nel caso in cui concorra un A.T.I. (orizzontale) ex art. 45 NC), si dovranno presentare:

se l'A.T.I. è già costituito:

- "E" domanda di partecipazione e offerta sottoscritte da parte dell'impresa mandataria in nome proprio e delle imprese mandanti;
- "E" atto (in originale o in copia autentica con le modalità di cui all' art. 18 o dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000) da cui risulti:
 - o il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza conforme a quanto stabilito dagli artt. 45 e 48 NC, gratuito ed irrevocabile, conferito all'impresa mandataria,
 - e contenente, tra l'altro, le seguenti clausole: l'inefficacia nei confronti della Stazione Appaltante della revoca del mandato stesso per giusta causa; l'attribuzione al mandatario nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, da parte delle imprese mandanti,





→ \ Fondazione Milano®

la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da contratto, fino alla estinzione di ogni rapporto; l'indicazione delle categorie – o delle quote percentuali di prestazione nel caso di ATI orizzontale;

- A pena d'esclusione "E" come previsto nelle rispettive lettere/paragrafo documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dalle lettere dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:
- (01) Dati dell'azienda, Legge 12 marzo 1999 n. 68
- (03) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (04) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (05) Criteri di selezione degli operatori economici Capacità economica e finanziaria Volume d'affari
- (06) Criteri di selezione degli operatori economici Capacità tecniche e professionali Dichiarazione Contratti

se A.T.I. non è ancora costituito (costituendo):

- "E" domanda di partecipazione e offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese partecipanti associande.
- "E" dichiarazione sottoscritta dai soggetti di tutte le imprese che intendono associarsi, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese; tale dichiarazione deve specificare:
 - o il tipo di ATI prescelto (orizzontale, distintamente per le diverse prestazioni oggetto dell'appalto)
 - o e l'impresa mandataria capogruppo
 - o e che contenga l'indicazione dei tipi di lavorazione nel caso di ATI orizzontale
 - "E" oltre all'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza conforme a quanto stabilito dall'art. 48 c. 8 D.Lgs.50/2016 alla mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
 - "E" e che, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento del contratto d'appalto, produrranno il contratto costitutivo dell'ATI;
- A pena d'esclusione "E" come previsto nelle rispettive lettere/paragrafo documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dai punti dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:
- (01) Dati dell'azienda, Legge 12 marzo 1999 n. 68
- (03) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (04) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (05) Criteri di selezione degli operatori economici Capacità economica e finanziaria Volume d'affari
- (06) Criteri di selezione degli operatori economici Capacità tecniche e professionali Dichiarazione Contratti

REQUISITI - CONSORZIO O ALTRE FORME ANALOGHE

Per le forme consortili di cui all'art. 45 NCCP lettere:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;





- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- g) Gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
- e per i relativi Consorziati o Partecipanti si rinvia a quanto richiesto in questa N.E. per le A.T.I. <u>costituite o</u> <u>costituende</u> e a quanto stabilito degli artt. 47 e 48 NCCP.
- "E" Il consorzio dovrà presentare la documentazione analoga e/o equivalente a quella richiesta per le A.T.I. in quanto applicabile.

AVVALIMENTO

Contratti

(NC art. 89 con rif. A art. 83, comma 1, lettere b) e c) [b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali] e art.84 [Art. 84 Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici])

Il Concorrente (singolo o partecipante a un A.T.I. o a un Consorzio o forme simili) che dichiari di usufruire dell'avvalimento dovrà presentare la documentazione di cui all'art. 89 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

- A pena d'esclusione "E" come previsto nelle rispettive lettere/paragrafo Il Concorrente ausiliato dovrà presentare, sia per la propria impresa, sia per l'impresa ausiliaria, la documentazione qui sotto indicata e contrassegnata dalle lettere dell'elenco di cui sopra, firmata dai soggetti, i quali documentino il possesso dei relativi poteri di impegnare le rispettive imprese, come indicati nell'elenco suddetto al quale si rinvia:
- ((01) Dati dell'azienda, Legge 12 marzo 1999 n. 68
- (03) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (04) cause di esclusione di cui all'art. 80 co.1 lett. e comma 2 del NCCP Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)
- (05) Criteri di selezione degli operatori economici Capacità economica e finanziaria Volume d'affari (06) Criteri di selezione degli operatori economici – Capacità tecniche e professionali – Dichiarazione
- A pena d'esclusione "E" Il Concorrente ausiliato dovrà presentare inoltre i seguenti documenti:
 - una sua dichiarazione attestante la volontà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio né associata o consorziata con altri soggetti;
 - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
 Sarà ritenuta equivalente alla copia autentica anche la fotocopia del contratto allegata alla dichiarazione sostitutiva di notorietà che ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 -47 e 38 del DPR 445/2000;

(08) SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI:

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell'impresa, non è





soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, pena l'esclusione dalla gara.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

L'Ente Appaltante effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

(11) SOPRALLUOGO

Ai fini della formulazione dell'offerta, la visita sul luogo della prestazione è CONSIGLIATO, dovrà risultare anche da apposito verbale di visita, sottoscritto da un rappresentante di Scuole Civiche di Milano, che avrà accompagnato l'operatore sul luogo, prima dell'effettuazione della gara d'appalto.

Gli operatori economici dovranno essere presenti al sopralluogo mediante proprio Legale Rappresentante, Direttore tecnico o responsabile tecnico o loro Delegato, muniti di copia del certificato della Camera di Commercio. In caso di ATI è sufficiente il sopralluogo da parte di una dell'imprenditore associato, munito di delega scritta (senza altre formalità) di una delle imprese dell'ATI (costituito o costituendo) la quale si impegnerà nel verbale a comunicare i dati acquisiti nel sopralluogo a tutte le imprese associate o associande. Gli operatori per concordare la data del sopralluogo dovranno inviare richiesta a unitamente a appalti@fondazionemilano.eu entro e non oltre il giorno 1 settembre 2017 alle ore 12.00. I sopralluoghi dovranno essere eseguiti entro e non oltre il giorno 8 settembre 2017. Si precisa che sarà possibile eseguire i sopralluoghi solamente previo appuntamento.

C) Capo 3 – offerta tecnica (Busta B) - A pena d'esclusione "E"

L'offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente bando.

Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente bando non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta.

L'offerta tecnica deve riportare il numero, l'oggetto della gara, il LOTTO di riferimento nonché il nominativo del concorrente.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

L'offerta tecnica che il Concorrente dovrà proporre si comporrà di 2 parti denominati OT1 – OT2 –

Ogni parte, rubricata come specificato nella tabella 1 (Offerta tecnica – Elementi di valutazione tecnica), non potrà eccedere la lunghezza massima specificata nella tabella e dovrà essere redatta con caratteri al minimo in corpo 12.

<u>Il punto OT1</u>, di cui all' art. 2. Parte 1 del CSA, dovrà contenere la descrizione dettagliata del funzionamento del servizio, l'indicazione del numero minimo degli addetti impiegati per ogni giornata distinto per mansione. Inoltre contenere la descrizione dettagliata delle scelte condotte in materia di organizzazione del servizio, modalità di approvvigionamento, di trasporto e stoccaggio. Dovrà descrivere in modo dettagliato l'organizzazione di un servizio; descrivere l'esperienza maturata, e i requisiti professionali per la gestione dell'attività office automation;





<u>Il punto OT2</u> la relazione dovrà illustrare la gestione del controllo remoto delle macchine fotocopiatrici, come viene gestito il monitoraggio dello stato di rifornimento, eventuali messaggi di malfunzionamento, come viene organizzata la manutenzione, come sono organizzati gli interventi d'urgenza, quali sistemi di pagamento metterà a disposizione il fornitore, quali sistemi di pagamento innovativo e le modalità, come viene gestita la nuova disposizione per la gestione dei corrispettivi in vigore dal 1 aprile 2017 – D.Lgs 127/2015.

Il fornitore inoltre dovrà elencare in modo esplicito ed esaustivo (marca modello caratteristiche tecniche) le macchine (almeno 7) che metterà a disposizione della comunità scolastica.

Tabella 1 - Offerta tecnica – Elenco Documenti

ID	TEMA	Numero Massimo di pagine (escluse le pagine relative ai contributi migliorativi)	Capitoli di riferimento del Capitolato Speciale d'Appalto parte prima
OT1	Relazione e descrizione del servizio compreso le attrezzature, comprese eventuali migliorie non espresse al punto OT4	2	Art. 2 e meglio descritto nell'OT1
OT2	Relazione e descrizione del servizio di controllo remoto, interventi d'urgenza, monitoraggio del rifornimento e metodi di pagamento	2	Art. 2 e meglio descritto nell'OT2
OT2	MIGLIORIE offerte rispetto alla tabella proposta da FM	indicare SI/NO	Come da tabella inserita nel modello MOT

La raccolta dei 2 documenti costituirà l'Offerta tecnica proposta dal Concorrente. Materiali difformi o ulteriori rispetto a quanto sopra specificato non saranno presi in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta. In particolare, documenti eccedenti la lunghezza massima specificata in tabella, saranno valutati solo per la parte rientrante nei limiti definiti dalla lunghezza massima, partendo dalla prima pagina. Con riferimento alla dichiarazione resa in fase di domanda di candidatura, nel caso in cui il Concorrente avesse dichiarato la volontà di sottrarre all'accesso agli atti alcune parti dell'offerta tecnica, le stesse dovranno essere specificate con una apposita dichiarazione da allegare all'offerta tecnica.

Migliorie: Le Certificazioni ISO 9001 – ISO 14001

oltre alla certificazione ISO 14001 per la tutela ambientale, elencare e descrivere tutte quelle Certificazioni Aziendali Obbligatorie ISO strettamente legate al settore di riferimento; eventuali processi e procedimenti legati al D.lgs. n. 152 del 2006 - l'operatore economico sarà responsabile di tutto il ciclo di smaltimento del toner, che deve essere affidato a operatori specializzati, dal momento in cui esso viene sostituito a quello in cui ottiene la prova documentata del suo corretto smaltimento.





→ \ Fondazione Milano®

D) Capo 4 - offerta economica (Busta C)

L'offerta economica deve essere firmata da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi (titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile.

Tutta la documentazione dovrà pervenire sui modelli forniti da Fondazione Milano.

Pena l'esclusione, dovranno essere indicate:

- la ragione/denominazione sociale del concorrente, la sua sede, il numero di codice fiscale e di partita
- il prezzo offerto da applicarsi sul listino prezzi allegato MOE, che dovrà essere indicato con approssimazione fino alla seconda cifra decimale; nel caso in cui il concorrente indichi un numero maggiore di decimali, la Commissione di Gara prenderà in considerazione, senza procedere ad arrotondamenti, le sole prime due cifre decimali; nel caso in cui il concorrente indichi un numero inferiore di decimali (e quindi due, uno o nessuno), la Commissione di Gara considererà il valore dei decimali "mancanti" pari a zero;
- Per le voci LISTINO PREZZIARIO da 1 a 24 sono ammesse solamente offerte a ribasso. Non sono ammesse offerte parziali o contenenti un prezzo unitario uguale o superiore a quello stabilito come base d'asta.
- Per la voce CANONE CONCESSIONE sono ammesse offerte contenenti un prezzo unitario uguale o superiore a quello stabilito come base d'asta.
- L'offerta deve anche riportare l'aliquota IVA da applicare al servizio. >
- la dichiarazione di impegnarsi a mantenere invariato il listino prezzi allegato all'offerta MOE per il periodo contrattuale;
- la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni > dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell'art. 1329 del c.c.;
- la dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia;
- la dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o permessi previste dalla normativa vigente per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto;
- l'impegno, per le ATI costituendo, in caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice dei Contratti, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime due cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. L'offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere validamente sottoscritta;
- la sottoscrizione dell'offerta dovrà essere firmata digitalmente in p7m da persona avente il potere di impegnare l'offerente verso i terzi (legale rappresentante, institore, procuratore) i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura).
- le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. Le offerte condizionate





e con riserve sono considerate nulle.

- dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia.

A.T.I. o Consorzi ordinari o forme analoghe

"E" - In caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, l'offerta economica dovrà essere espressa dall'impresa mandataria o consorzio "in nome e per conto proprio e delle mandanti o dei consorziati partecipanti" (e sottoscritta dal relativo titolare, legale rappresentante, institore, procuratore, i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), oppure da procuratore speciale in virtù di procura in autentica notarile);

"E" - in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti** (costituendi), l'offerta economica dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (e sottoscritta dai relativi soggetti muniti dei poteri).

Termine di validità dell'offerta:

È consentito agli offerenti svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.

Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l'offerta economica, deve essere presentata <u>in forma cartacea</u> secondo le **indicazioni a pag. 10** entro **il termine perentorio indicato a pagina 2.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato per entrambi i lotti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 NCCP).

Valutazione dell'offerta tecnica

max punti 70

attraverso i seguenti sotto-requisiti:

Requisito OT1

Relazione e descrizione del servizio compreso le attrezzature <u>Il punto OT1</u>, di cui all' art. 2. Parte 1 del CSA, dovrà contenere la descrizione dettagliata del funzionamento del servizio, l'indicazione del numero minimo degli addetti impiegati per ogni giornata distinto per mansione. Inoltre contenere la descrizione dettagliata delle scelte condotte in materia di organizzazione del servizio, modalità di approvvigionamento, di trasporto e stoccaggio. Dovrà descrivere in modo dettagliato l'organizzazione di un servizio; descrivere l'esperienza maturata, e i requisiti professionali per la gestione dell'attività office automation;

W1 40

Dovranno essere allegati menu tipo per le seguenti offerte :

Totale punteggio offerta tecnica OT1

W1 40 punti totale

Requisito OT2

<u>Il punto OT2</u> la relazione dovrà illustrare la gestione del controllo remoto delle macchine fotocopiatrici, come viene gestito il monitoraggio dello stato di rifornimento, eventuali messaggi di malfunzionamento, come viene organizzata la manutenzione, come sono organizzati gli interventi d'urgenza, quali sistemi di pagamento metterà a disposizione il fornitore, quali sistemi di pagamento innovativo e le modalità, come



Fondazione Milano®

viene gestita la nuova disposizione per la gestione dei corrispettivi in vigore dal 1 aprile 2017 – D.Lgs 127/2015.

Il fornitore inoltre dovrà elencare in modo esplicito ed esaustivo (marca modello caratteristiche tecniche) le macchine (almeno 7) che metterà a disposizione della comunità scolastica.

W2 24 punti totale

La valutazione dei requisiti 1 e 2 avverrà mediante la seguente formula:

 $C(a) = \Sigma n [Wi * V(a) i]$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; si ottiene con la seguente procedura:

(1) ad ogni offerta e per ogni requisito vengono assegnati i voti da 1 a 10 (coefficienti discrezionali) di ogni commissario, secondo la seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE		
VALUTAZIONE	COEFFICENTE	
NON VALUTABILE	0	
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,30	
SUFFICIENTE	0,50	
DISCRETO	0,70	
BUONO	0,80	
ОТТІМО	1,00	

- (2) si calcolano le medie provvisorie dei coefficienti dei commissari per ogni offerta e ogni requisito,
- (3) le medie provvisorie sono trasformate in coefficienti definitivi riportando a uno la media più alta e proporzionando le altre medie provvisorie alla media più alta.

 $\Sigma n = \text{per ciascun requisito di ogni offerta si moltiplica il coefficiente definitivo [V(a)i)] per il peso/punteggio [(Wi] e si sommano i risultati di tutti [n] i requisiti/offerta;$

Migliorie offerte OT2 bis

W3 6 punti totale

TIPOLOGIA	SI/NO	PUNTI MAX 6
Essere in possesso della certificazione serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000		1 punti totali
Essere in possesso della		0,5 punti totali

→ ' Fondazione Milano®

certificazione di ecogestione e di	
audit (EMAS), ai sensi del	
Regolamento (CE) n. 1221/2009	
del Parlamento Europeo e del suo	
Consiglio del 25 novembre 2009 o	
della certificazione ambientale ai	
sensi della norma UNI EN ISO	
14001 - Ohsas 18001 - Iso 22000	
Creazione App per smart phone	0,5 punti
per pagamento delle	·
consumazioni con logo anche di	
Fondazione Milano e ricarica	
tramite carta di	
credito/bancomat -	
Possibilità di accedere al servizio	1 punti
tramite denaro contante senza	
obbligo di tessere	
Essere in possesso della	2 punti
certificazione e patentino per il	
trasporto e lo smaltimento dei	
toner	

le medie provvisorie sono trasformate in coefficienti definitivi riportando a uno la media più alta e proporzionando le altre medie provvisorie alla media più alta. Σn = per ciascun requisito di ogni offerta si moltiplica il coefficiente definitivo [V(a)i)] per il peso/punteggio [(Wi] e si sommano i risultati di tutti [n] i requisiti/offerta

Valutazione offerta economica

max punti 30

Così suddivisi

A - Requisito economico: sommatoria prezzi unitari "listino prezzi" (*)

W4 punteggio/peso 20

Requisito economico: miglior costo /mese riconosciuto a FM (maggiore o pari a zero rispetto alla cifra a base d'asta) W5 punteggio/peso 10

Il coefficiente dei requisiti W4 è determinato, attraverso la seguente modalità:

all'offerta con il prezzo più basso viene assegnato il punteggio massimo in termini di peso (vedi tabella sopra riportata), e quello delle altre offerte decresce in proporzione alla differenza in aumento del prezzo rispetto al minimo, rapportata al prezzo minimo stesso.

La formula che esprime detta relazione è la seguente:

Psi = Peso previsto * (Psxmin/Psxi)

Psxi= prezzo offerto per tipologia di professionalità nell'offerta in esame

Psxmin= prezzo dell'offerta minima per tipologia di professionalità nelle offerte in esame

<u>Il coefficiente deL requisito W5 è determinato, attraverso la seguente modalità:</u>





all'offerta con il prezzo più alto viene assegnato il punteggio massimo in termini di peso (vedi tabella sopra riportata), e quello delle altre offerte decresce in proporzione alla differenza in diminuzione del prezzo rispetto al massimo, rapportata al prezzo massimo stesso.

La formula che esprime detta relazione è la seguente:

Psi = Peso previsto * (Psxman/Psxi)

Psxi= prezzo offerto per tipologia di professionalità nell'offerta in esame

Psxman= prezzo dell'offerta massima per tipologia di professionalità nelle offerte in esame

L'espletamento della procedura di gara avverrà in seduta pubblica il giorno indicato a pagina 3 e seguirà le modalità previste dal DLgs 50/2016 - D.Lgs 56/2017

Per l'aggiudicazione dell'appalto sarà seguita la seguente procedura:

- a) La Commissione di Gara in seduta pubblica verificherà la documentazione presentata e aprirà il plico contenente l'offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto e verificata la completezza della documentazione disporrà l'invio dei plichi contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi alla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del NCCP.
- b) La Commissione Giudicatrice valuterà la documentazione in base ai requisiti e ai parametri sopraindicati.
- c) Gli esiti della valutazione della Commissione Giudicatrice saranno comunicati dalla Commissione di Gara ai concorrenti in seduta pubblica.
- d) Nella stessa seduta si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica dei concorrenti ammessi. Si procederà a dare lettura dei valori offerti e infine la Commissione di Gara procederà alla trasmissione degli atti alla Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.
- e) Gli esiti della Commissione Giudicatrice saranno comunicati dalla Commissione di Gara ai concorrenti in seduta pubblica unitamente alla graduatoria finale.
- f) La Commissione di Gara procederà alla verifica della presenza di offerte anomale. La soglia di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Sarà considerata anomala l'offerta del concorrente per la quale sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, saranno entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte che non raggiungano tale punteggio.
- g) L'individuazione del miglior offerente avverrà successivamente alla verifica delle offerte dichiarate anormalmente basse mediante l'esame in contraddittorio delle giustificazioni, che verranno presentate successivamente dal concorrente su richiesta della Stazione Appaltante, esame effettuato secondo i criteri indicati all'art. 97 del NCCP.
 - Saranno prese in considerazione, fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.
 - Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate su supporto informatico, quali CD o DVD non riscrivibile, in formato non modificabile, tipo PDF o altro formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune.
 - La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla rimuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.



Fondazione Milano®

- h) Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati in seduta pubblica dalla Commissione di gara che procederà ad individuare sulla base della graduatoria il miglior offerente.
- i) La graduatoria non è vincolante per la Stazione Appaltante che può non procedere all'aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con separato atto.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva l'eventuale esecuzione d'urgenza e anticipata prevista dall'art. 32, commi 8 e 13 del NCCP.

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, all'aggiudicatario sarà richiesto la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Fondazione Milano potrà non procedere all'assegnazione e/o alla stipulazione del contratto e/o alla sospensione dello stesso qualora la direzione di Fondazione Milano non metterà a disposizione le risorse di bilancio necessarie.

In caso di ATI, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di essa qualificata come capogruppo.

Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro 10 gg. dalla data di ricevimento dalla comunicazione di aggiudicazione.

ART. 6 - ALTRE INFORMAZIONI

- a) E' facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax ed email;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
- c) Fondazione Milano si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto. L'accertamento dei dati giudiziari che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto sarà comunicato tramite lettera inviata via fax al numero indicato dall'operatore economico per consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.
- d) L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, alla determinazione della nuova soglia di anomalia, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione.
- e) In caso di fallimento dell'aggiudicatario dell'appalto o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o risoluzione del contratto o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 11 comma 3 del DPR 252/98, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
- f) L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale, o in caso di documentazione antimafia c.d. atipica, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;
- g) sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;
- h) i risultati di gara saranno pubblicati su SINTEL e sul sito di FM;





i) ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7 - VALIDAZIONE DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, Fondazione Milano si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo, o, in caso di ulteriore decadenza, al concorrente che segue il secondo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati negli atti di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale delle prestazioni oggetto dell'appalto. Nel caso in cui Fondazione Milano dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato da Fondazione Milano avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

ART.8 - PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Scuole Civiche di Milano F.d.P.

Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare a Fondazione Milano, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, Fondazione Milano consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53 NCCP.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, Fondazione Milano consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito ai sensi dell'art. 53 NCCP e articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 9 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti inviando una mail ad appalti@fondazionemilano.eu entro il termine previsto indicato a pagina 3.

Pagina **28** di **28**